

CODACONS

Sede legale Roma, Viale G. Mazzini n. 73, cap. 00195 - Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 email: info@codacons.it

www.codacons.it

Spett.le

Ministero della Cultura
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
(già DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE)
In persona del legale rappresentante p.t.

Via pec: dg-bda.servizio2@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Consultazione pubblica - Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 - Osservazioni del CODACONS sullo schema di decreto recante la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

Il **CODACONS** – C.F. 97102780588 - *Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori*, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Giuseppe Ursini, (C.F. RSNQPP49A29H798I), nella propria qualità di associazione dei consumatori che tutela, tra le altre, il buon andamento della p.a. con in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n.73 (ufficiolegalecodacons@pec.codacons.org), in merito alla consultazione pubblica in oggetto, formula le seguenti osservazioni.

Innanzitutto si rileva una duplicazione di oneri e aggravio per il consumatore.

Infatti l'introduzione del compenso anche per la "memoria in cloud" determina una duplicazione degli oneri, giacché i consumatori già contribuiscono al versamento del compenso in questione per i dispositivi di memorizzazione fisici. Ciò comporta un aggravio economico non proporzionato, in assenza di evidenze circa l'effettivo utilizzo del cloud per la duplicazione di opere protette.

Inoltre le procedure previste dall'art. 2 per ottenere esenzioni e rimborsi appaiono eccessivamente burocratiche e complesse, tanto da risultare di fatto preclusive per i consumatori finali. La richiesta di schede tecniche, fatture, dichiarazioni formali e moduli SIAE rende, nei fatti, impraticabile l'esercizio del diritto al rimborso, riducendolo a una mera previsione teorica.

Emblematico è l'esempio del facsimile di modulo per gli utenti utilizzatori finali, nel quale viene addirittura richiesto di "*descrivere in maniera dettagliata la fattispecie con indicazione dei*

- Il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, e, ai sensi degli artt. 840 bis e seg. e 840-sexiesdecies del C. p. C. è legittimata ad agire "per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva" consistente in "atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti".

- E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI - APS - Ente del Terzo Settore"

riferimenti normativi”. A parere della scrivente Associazione, non è ragionevole pretendere da un consumatore, che non è un tecnico del diritto, la conoscenza e l’indicazione dei riferimenti normativi per esercitare un diritto riconosciuto dalla legge. Una simile pretesa si traduce in una vera e propria *probatio diabolica*, poiché non tutti i consumatori dispongono di competenze tecniche e giuridiche specialistiche. Un modulo per la richiesta di rimborso dovrebbe essere semplice, chiaro e accessibile, e non già trasformarsi in un atto giuridico complesso.

Per come è formulato lo schema di decreto e l’allegato modulo, per i consumatori finali (non operatori economici), dunque, la possibilità di rimborso risulta di fatto ardua e inaccessibile.

Il meccanismo, così concepito, rischia di rendere i rimborsi una mera finzione normativa, con conseguente pregiudizio per il diritto alla restituzione di somme non dovute.

Si propone pertanto di introdurre esenzioni automatiche e procedure semplificate, accessibili a tutti gli utenti.

Inoltre l’estensione del compenso anche agli apparecchi e supporti ricondizionati si palesa essere una illegittima duplicazione del compenso.

Infatti il compenso già viene corrisposto all’atto dell’acquisto del prodotto nuovo.

Se si inserisce l’obbligo anche per i prodotti ricondizionati si rischia di penalizzare il settore del riuso e della rigenerazione tecnologica, in contrasto con i principi di economia circolare e con le politiche ambientali europee. Tale scelta si traduce in un ostacolo economico e culturale alla diffusione di pratiche sostenibili.

Il cloud e i dispositivi multimediali sono oggi strumenti indispensabili per lavoro, istruzione, archiviazione di dati personali e sanitari. L’applicazione di un compenso generalizzato, senza distinzione tra usi effettivamente connessi alla copia privata e usi manifestamente estranei, appare ingiustificata e penalizzante. Occorre introdurre un meccanismo di esclusione automatica che tuteli le esigenze quotidiane degli utenti.

**

Alla luce delle considerazioni che precedono, il CODACONS chiede all’illustrissimo Ministero in indirizzo che voglia provvedere al riesame del decreto in commento con l’obiettivo di:

- evitare duplicazioni di prelievo tra dispositivi e servizi cloud;
- introdurre esenzioni automatiche e procedure di rimborso semplificate;
- tutelare il settore del ricondizionamento, in coerenza con i principi di economia circolare;
- garantire la massima trasparenza sulla destinazione dei proventi derivanti dal compenso.

Si ringrazia l'illustre Ministero per il riguardo dimostrato.

Con osservanza.

Roma, lì 12 settembre 2025

Avv. Giuseppe Ursini

n.q. legale rapp. p.t. CODACONS

Avv. Mariangela Servino

Ufficio Legale Nazionale Codacons